

**A TUTTE LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

Seriate, 23 dicembre 2020

Prot. N. 270/2020/FP/ep

Oggetto: Tassazione Irpef del contributo istituzionale Cassa Edile di Bergamo.

Come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, i datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte del contributo versato alla “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che a quelle di carattere sanitario.

Per l'anno in corso, la misura del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro destinato alle prestazioni di carattere sanitario e assistenziale, da aggiungere all'imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute irpef è dello **0,30%**, da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore. La stessa percentuale è da utilizzare, in via provvisoria, anche per il 2021.

In nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)